

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 22

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - SCHIRRU

il 19 giugno 2024

Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La mandorlicoltura ha costituito per secoli una componente fondamentale dell'economia agricola nazionale e, anche in Sardegna, ha sempre rappresentato un'importante fonte di reddito per il mondo agro-pastorale. A partire dagli anni sessanta in Italia si è però avviata una progressiva decadenza della coltivazione del mandorlo, con percentuali di abbandono ancora più marcate nella nostra Regione.

Inoltre in Sardegna il maggiore decremento delle superfici a mandorlo è stato determinato soprattutto dalle ridotte dimensioni delle aziende, dalla scarsa o assente meccanizzazione, dalla concorrenza di altre colture considerate più remunerative e dalla mancanza di moderne tecniche di coltivazione.

Per contro, la mandorlicoltura "industriale" californiana ha avuto una rilevante espansione con una posizione di quasi monopolio del mercato, nonostante qualità organolettiche tendenzialmente inferiori e processi produttivi non ecosostenibili.

Risulta pertanto necessario riconsiderare il ruolo che il mandorlo può svolgere nella nostra regione, tenuto conto che in questi anni si sta assistendo ad un crescente interesse alla coltivazione. La valorizzazione della biodiversità sarda può rappresentare la chiave per un effettivo rilancio della mandorlicoltura sarda; il mandorlo, inoltre, oltre alla sua naturale resistenza alla siccità è una delle piante arboree più indicate a fronteggiare il cambiamento climatico.

I mandorleti sardi producono frutti unici per gusto e caratteristiche organolettiche che da sempre hanno dato carattere e unicità alle nostre tradizionali produzioni dolciarie.

La presente proposta di legge vuole restituire pertanto valore al mandorlo sardo prevedendo il ripristino e il miglioramento delle vecchie coltivazioni e la diffusione della coltura in nuove aree ad essa vocate, con l'obiettivo di ottenere una produzione capace di soddisfare le esigenze del mercato interno, in particolare del settore dolciario legato alle tradizioni locali, e di incrementare le esportazioni delle mandorle sarde e dei prodotti con esse realizzati.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto del diritto nazionale ed europeo e nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di agricoltura di cui all'articolo 3, lettera d), dello Statuto speciale per la Sardegna, promuove il rilancio della coltura del mandorlo.

2. La Regione riconosce e tutela la biodiversità e la specifica valenza economica e ambientale delle varietà di mandorlo tradizionalmente presenti nel territorio regionale.

3. La Regione, inoltre, riconosce e tutela il patrimonio dolciario della tradizione sarda a base di mandorla.

Art. 2

Marchio di qualità

1. La Regione promuove un apposito marchio per incentivare le azioni dirette alla coltivazione delle varietà di mandorlo "tradizionali" presenti in Sardegna.

Art. 3

Obiettivi

1. Con specifico riferimento alle varietà di mandorlo autoctone iscritte nel Repertorio regionale dell'agrobio-diversità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobio-diversità, marchio collettivo, distretti), la Regione favorisce il recupero dei mandorleti preesistenti e l'estensione della coltura nelle aree naturalmente vocate.

2. La Regione incentiva lo sviluppo ecosostenibile della produzione e gestione della coltura del mandorlo e favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.

3. La Regione può promuovere strategie informative sulle proprietà nutrizionali del mandorlo e sui prodotti finiti e semilavorati che lo contengono e che sono realizzati nel rispetto delle tradizioni e delle peculiari qualità naturali del prodotto.

Art. 4

Interventi

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1 e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico della Sardegna è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la realizzazione dei seguenti interventi (missione 16 - programma 01 - titolo 2):

- a) opere relative al recupero e miglioramento dei mandorleti ancora parzialmente efficienti aventi un'estensione minima di 5.000 metri quadri;
- b) espansione della coltura del mandorlo nell'ambito delle aree vocate anche in sostituzione di altre specie agricole o arboree meno adeguate alle condizioni ambientali e climatiche relativamente a aree aventi un'estensione minima di 5.000 metri quadri.

2. All'esito dell'attività di sperimentazione di cui al comma 1, la Regione valuta la concessione di contributi per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di fabbricati rurali per assolvere le funzioni utili per lo svolgimento dell'attività, nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- b) opere aziendali ed infrastrutturali di piccole e medie entità, integrative e complementari agli altri interventi per migliorare i sistemi di produzione e la ripresa della coltura;
- c) miglioramento, adeguamento o completamento delle dotazioni aziendali attraverso l'acquisto di attrezzature funzionali all'esercizio della mandorlicoltura, alla coltivazione e difesa delle colture, alla raccolta, allo stoccaggio ed al primo condizionamento del prodotto in azienda e al controllo dei processi produttivi, di impianti, macchinari e servizi innovativi per la trasformazione e commercializzazione del prodotto per la produzione di dolci tipici a base di mandorle autoctone;
- d) programmi per la valorizzazione della produzione di dolci tipici sardi a base di mandorle autoctone.

Art. 5

Città del mandorlo

1. Al fine di sostenere le produzioni mandorlicole tradizionali relative alle varietà iscritte nel Repertorio regionale dell'agrobio-diversità anche attraverso l'istituzione di apposite comunità di tutela della biodiversità agraria, della cultura, qualità e sicurezza alimentare di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2014, denominate "Città del mandorlo", è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

Art. 6

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4 i seguenti soggetti, aventi la propria sede operativa in Sardegna:

- a) gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) le associazioni di imprenditori agricoli costituite a norma di legge;
- c) le reti di impresa, i partenariati costituiti da imprese agricole, enti di ricerca, imprese di trasformazione ed altri soggetti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializzazione e promozione del mandorlo e dei prodotti derivati.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 5 gli enti locali singoli o associati.

Art. 7

Modalità di erogazione dei contributi

1. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è sottoposta al parere della Commissione consilia-

re competente per materia la quale si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito.

3. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 8

Integrazione dei benefici, divieto di cumulo, credito di esercizio

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche ad integrazione di incentivi concessi per la stessa finalità dalla Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. In tali casi, la misura del contributo regionale è determinata in conformità con le normative nazionali o europee relative alla materia.

3. Non è consentito il cumulo dei contributi regionali con altre provvidenze erogate per gli stessi scopi che comporti il superamento dei massimali di aiuto consentito dalla regolamentazione europea, dalle leggi nazionali o dalla presente legge.

Art. 9

Promozione regimi di qualità

1. La Regione, anche tramite le Agenzie regionali operanti in campo agricolo, può promuovere e sostenere l'adesione ai "regimi di qualità" di cui al regolamento (CE) 21 novembre 2012, n. 1151 e dei marchi collettivi dell'Unione europea previsti dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 2017/1001/UE del Parlamento europeo del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea in relazione alle varietà di mandorlo autototone iscritte nel Repertorio regionale dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2014

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in complessivi euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2024 e

2025, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di cui alla missione 20 - programma 3 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2024-2026 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 16 - programma 1 - titolo 2

| | | |
|------|------|-----------|
| 2024 | euro | 1.000.000 |
| 2025 | euro | 1.000.000 |

missione 16 - programma 1 - titolo 1

| | | |
|------|------|---------|
| 2024 | euro | 200.000 |
| 2025 | euro | 200.000 |

in diminuzione

missione 20 - programma 3 - titolo 1

| | | |
|------|------|-----------|
| 2024 | euro | 1.200.000 |
| 2025 | euro | 1.200.000 |

3. A decorrere dall'anno 2026, all'esito dell'attività di sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 16 - programma 1 - titoli 1 e 2.

4. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).